



Sent. n. 38/2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai seguenti magistrati:

Mario RISTUCCIA	Presidente
Pina M. A. LA CAVA	Consigliere relatore
Enrico TORRI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 66425/R del registro di segreteria e promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

- GULLACE Domenico, nato a Polistena (RC) l'8.03.1944 ed ivi residente in Contrada Alessi s.n.c.;
- AGOSTI Massimo, nato a Guidonia Montecelio il 17.04.1957, rappresentato in giudizio e difeso dall'avv. Gabriella Giovannetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo a Villa Adriana (Tivoli), in via Lago di Paola, n. 17;
- ARGENTINO Gerardo, nato a Roma il 30.07.1959, rappresentato in giudizio e difeso dall'avv. Gabriella Giovannetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo a Villa Adriana (Tivoli), in via Lago di Paola, n. 17;
- DI PIETRO Umberto, nato a Pereto (AQ) l'11.01.1961 e residente in Guidonia Montecelio, Via G. Oberdan, n. 60;
- MARINI Gianluigi, nato a Roma il 23.02.1971 e residente in Guidonia Montecelio, Via Monte Gran Paradiso, n. 28;

-MASINI Alfonso, nato a Guidonia Montecelio il 20.02.1950, rappresentato in giudizio e difeso dall'avv. Italo Castaldi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo a Roma, in via Attilio Regolo, n. 12/D;

-MAZZA Adriano, nato a Roma il 30.09.1949 e residente in Sant'Angelo Romano (RM), Via dei Cioccati, snc;

-PETROCCHI Gianni, nato a Guidonia Montecelio il 01.03.1948 e residente a Villalba di Guidonia, in Via Calabria, n. 85;

-PIRANDOLA Giulio, nato a Fara in Sabina il 01.02.1938 e residente in Guidonia Montecelio, Via Rosolino Pilo, n. 56;

-SALVATORI Antonio, nato a Roma il 22.08.1952 e residente in Guidonia Montecelio, Via Udine, n. 25;

-VALERI Mario, nato a Licenza (RM) il 24.12.1947 e residente in Guidonia Montecelio, Via Lazio, n. 17;

visto l'atto di citazione datato 28 febbraio 2007 e depositato il 6 marzo 2007, che risulta notificato a tutti i convenuti;

uditi, nella pubblica udienza del 17 novembre 2008, con l'assistenza del Segretario, dott. Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Pina M. A. La Cava, il P.R. nella persona del Vice Procuratore Generale Salvatore Sfrecola e gli avv.ti Italo Castaldi e Giovanni Mascioli (quest'ultimo su delega dell'avv. Gabriella Giovannetti) per i rispettivi assistiti;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

F A T T O

Con l'atto di citazione in epigrafe la Procura Regionale ha invitato i sig.ri indicati in epigrafe (oltre ai sig.ri Frittella Egidio, Morelli Alberto, Monaco Carmelo e Cocchia Stanislao di cui appresso si dirà), nella rispettiva qualità di consiglieri comunali e funzionari del Comune di Guidonia Montecelio (RM), a comparire di fronte a questa Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio per ivi sentirsi

condannare al pagamento in favore dell'Erario, e segnatamente, del suddetto Comune, della somma complessiva di Euro 24.486,66, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio, a titolo di danno erariale causato in occasione della corresponsione a consiglieri comunali dei gettoni di presenza e dei rimborsi ai datori di lavoro, per la partecipazione alle riunioni delle commissioni consiliari istituite presso l'Ente locale, nel periodo 1° giugno 2000 / 31 ottobre 2003.

Devesi, preliminarmente, rilevare che il Presidente di questa Sezione, atteso che gli importi addebitati ai convenuti sono risultati (tranne che per Masini Alfonso) inferiori ad euro 5.000,00, ha ritenuto di far ricorso -come segnalato anche della Procura attrice- al procedimento per ingiunzione previsto dall'art. 55 del T.U. n. 1214/1934, e dagli artt. 49, 50 e 51 del Regolamento di procedura, approvato con R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, e ha determinato, con atto del 13 marzo 2007, la somma da pagarsi all'Erario da parte di ciascun convenuto, comprensiva di rivalutazione monetaria e interessi legali, oltre alle spese di giudizio, assegnando il termine perentorio del 18 febbraio 2008 per il deposito della dichiarazione di accettazione dell'addebito, prescritta dall'art. 50 del citato Regolamento, e fissando, contestualmente, all'odierna udienza la trattazione della causa in caso di mancata accettazione.

Hanno prodotto la relativa dichiarazione di accettazione i sig.ri Frittella Egidio, Morelli Alberto, Monaco Carmelo e Cocchia Stanislao, inizialmente citati insieme agli odierni convenuti. Per cui nei confronti di costoro la causa è cancellata dal ruolo odierno.

Ciò detto, nell'atto all'esame si espone che la citazione, trae origine dalle risultanze degli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza, delegati dal Requirente e conclusisi con due rapporti dell'8 giugno 2005 e del 22 dicembre 2005, che hanno comportato la necessità di richiedere due proroghe del termine per emettere l'eventuale atto di citazione (accolte per 120 giorni ciascuna dalla Sezione Lazio con le ordinanze n. 13/2006/P del 31 maggio 2006 e 25/2006/P del 2 ottobre 2006).

Si precisa, comunque, che per quanto riguarda le irregolarità che sono state esposte nel secondo rapporto della G.d.F. (quello del 22 dicembre 2005, relativo a verbali di riunioni delle

commissioni redatti dal Presidente o da un componente della commissione, anziché dal Segretario della stessa, così come previsto dall'art. 52 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio, per un danno ammontante a complessivi euro 579.984,19), il Requirente si è riservato ulteriori approfondimenti in punto di fatto.

Pertanto, il presente atto riguarda le irregolarità oggetto del primo rapporto della G.d.F. (dell'8.6.2005), che consistono riassuntivamente in:

- permessi retribuiti concessi per la partecipazione a commissioni consiliari di cui non risulta il relativo verbale;
- gettoni di presenza corrisposti sulla base di attestazioni rilasciate dal Presidente della commissione in assenza del relativo verbale; ovvero per nominativi che non risultano presenti nel relativo verbale; per sovrapposizione degli orari nei verbali di riunioni tenutesi nella medesima giornata; per omessa indicazione degli orari nei verbali di riunioni tenutesi nella stessa giornata; per sovrapposizione degli orari nelle attestazioni delle riunioni tenutesi nella stessa giornata.

In particolare, secondo la prospettazione attorea, ai convenuti è stata addebitata quella parte del presunto danno erariale, che sarebbe stato cagionato da ciascuno, secondo la ripartizione, espressamente riportata nello stesso atto di citazione e che risulta elaborata nel dettaglio dalla G.d.F. sulla base dei dati emersi dagli accertamenti compiuti in sede istruttoria. Il prospetto riassuntivo è il seguente:

Importo	Responsabili		Nell'atto
3.836,22	Di Pietro, Marini e Petrocchi		sono, in
152,72	Argentino		
1.232,24	Di Pietro, Marini, Petrocchi, Monaco e Cocchia		particolare,
326,95	Masini		
156,37	Di Pietro, Marini e Valeri		espressamente
3.017,81	Gullace		
5.851,55	Masini		indicati: la qualità
1.486,65	Agosti		
3.770,69	Argentino		
1.095,41	Cardoni Corrado		rivestita da
766,78	Di Pietro Umberto		

164,31	Frittella Egidio		
2.136,04	Marini Gianluigi		ciascuno, il
602,47	Mazza Adriano		
54,77	Morelli Alberto		relativo importo
766,78	Petrocchi Gianni		
54,77	Pirandola Giulio		addebitato,
109,54	Salvatori Antonio		
Totale 25.582,07			riassunto per

tipologia di danno,

secondo quanto segue:

A- Il presunto danno erariale di complessivi Euro 3.836,22 che dovrebbe addebitarsi ai Presidenti delle Commissioni consiliari che hanno attestato la partecipazione a riunioni di cui non esiste verbale, in solido con il consigliere che ha presentato tali attestazioni al datore di lavoro e, cioè, a:

-Di Pietro Umberto, nella qualità di consigliere che ha presentato le attestazioni irregolari al datore di lavoro, nonché Presidente della Commissione “Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi” che ha rilasciato le stesse attestazioni;

-Marini Gianluigi, nella qualità di Presidente della Commissione “Servizi alla Persona” che ha rilasciato le attestazioni irregolari;

-Petrocchi Gianni, nella qualità di Presidente della Commissione “Urbanistica e Gestione del Territorio” che ha rilasciato le attestazioni irregolari.

I dati anagrafici dei suddetti nominativi sono stati rilevati dai mandati di pagamento, mentre la carica di Presidente dai registri delle rispettive Commissioni.

B- Quanto ad euro 152,72, relativi a un rimborso per un permesso del 26.06.2002, dalle ore 08.00 alle 16.30, per il quale non è stata presentata alcuna attestazione di partecipazione del Consigliere Di Pietro a Consigli e/o Commissioni e vi è mancanza di qualsiasi riunione verbalizzata in tale data 26.06.2002, è stato prospettato che detto rimborso costituisca presunto danno alle pubbliche finanze da addebitarsi ad Argentino Gerardo, nella qualità di Dirigente responsabile pro-tempore del settore Ordinamento e Organizzazione Amministrativa, poiché con determinazione n. 253 del 23.12.2002, ha autorizzato il citato rimborso in assenza di idonea documentazione giustificativa.

C) Il presunto danno erariale pari ad euro 1.232,24 sarebbe addebitabile ai sottoindicati Presidenti

delle Commissioni consiliari che hanno rilasciato l'attestazione di partecipazione a riunioni non verbalizzate, in solido con il consigliere che ha presentato tali attestazioni al datore di lavoro:

-Di Pietro Umberto, nella qualità di Presidente della Commissione "Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi" che ha rilasciato le attestazioni irregolari;

-Marini Gianluigi, nella qualità di Presidente della Commissione "Servizi alla Persona" che ha rilasciato le attestazioni irregolari;

-Petrocchi Gianni, nella qualità di consigliere che ha presentato le attestazioni al datore di lavoro, nonché Presidente della Commissione "Urbanistica e Gestione del Territorio" che ha rilasciato l'attestazione irregolare;

-Monaco Carmelo, nella qualità di firmatario dell'attestazione irregolare della Commissione "Servizi alla Persona";

-Cocchia Stanislao, nella qualità di firmatario dell'attestazione irregolare della Commissione "Urbanistica e Gestione del Territorio".

D) Per l'importo di euro 326,95, relativo a rimborso prospettato come danno erariale, sarebbe da addebitarsi ad Alfonso Masini, nella qualità di Dirigente responsabile pro-tempore, *ad interim*, del settore Ordinamento e Organizzazione Amministrativa del Comune di Guidonia Montecelio, in considerazione dell'assoluta mancanza di verbali che certifichino l'effettivo svolgimento delle riunioni delle Commissioni, poiché ha autorizzato il rimborso in assenza di idonea documentazione giustificativa (determinazioni: n. 86 del 13.04.2001, relativa al periodo gennaio/dicembre 2000; n. 138 del 26.06.2001, relativa al periodo gennaio/aprile 2001; n. 259 del 13.12.2001, relativa al periodo maggio/ottobre 2001).

E) Il danno erariale di euro 156,37 è prospettato come addebitabile ai sottoindicati Presidenti delle Commissioni consiliari che hanno rilasciato le attestazioni di partecipazione a riunioni non verbalizzate, in solido con il consigliere che ha presentato tali attestazioni al datore di lavoro:

-Di Pietro Umberto, nella qualità di Presidente della Commissione "Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi" che ha rilasciato le attestazioni irregolari;

-Marini Gianluigi, nella qualità di Presidente della Commissione “Servizi alla Persona” che ha rilasciato le attestazioni irregolari;

-Valeri Mario, nella qualità di consigliere che ha presentato le attestazioni irregolari al datore di lavoro.

F- Del presunto danno erariale derivante dall'indebita corresponsione di gettoni di presenza ai Consiglieri comunali, calcolata per ogni Consigliere, è stata prospettata l'addebitabilità ai Dirigenti responsabili del Settore Ordinamento e Organizzazione Amministrativa-O.O.A. (Gullace, Masini, Agosti e Argentino) che hanno firmato le determinazioni e che hanno consentito l'emissione dei mandati di pagamento e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti o ai firmatari delle attestazioni irregolari (Di Pietro, Frittella, Marini, Mazza, Morelli, Petrocchi, Pirandola e Salvatori), secondo la ripartizione che segue:

-Euro 3.017,81 a Gullace Domenico, nella qualità di Segretario Generale e Dirigente responsabile *ad interim* del settore Ordinamento e Organizzazione Amministrativa del Comune di Guidonia Montecelio, che, nel periodo 01.09.00 / 31.12.00, ha firmato le determinazioni di liquidazione dei gettoni di presenza;

-Euro 5.851,55 a Masini Alfonso, nella qualità di Dirigente responsabile *ad interim* del settore Ordinamento ed Organizzazione Amministrativa del Comune di Guidonia Montecelio, che, nel periodo 01.01.01 / 31.12.01, ha firmato le determinazioni di liquidazione dei gettoni di presenza;

-Euro 1.486,65 ad Agosti Massimo, nella qualità di Dirigente responsabile dell'Ufficio OO. II. e Personale del Comune di Guidonia Montecelio, che, nel periodo 01.01.02 / 28.02.02, ha firmato le determinazioni di liquidazione dei gettoni di presenza;

-Euro 3.770,69 ad Argentino Gerardo, nella qualità di Dirigente responsabile titolare e *ad interim* del settore Ordinamento ed Organizzazione Amministrativa del Comune di Guidonia Montecelio, che, nel periodo 01.03.02 / 31.12.02, ha firmato le determinazioni di liquidazione dei gettoni di presenza;

-Euro 766,78 a Di Pietro Umberto, nella qualità di Presidente della Commissione “Lavori Pubblici e Servizi Manutentivi” che ha rilasciato le attestazioni irregolari;

- Euro 164,31 a Frittella Egidio, nella qualità di Vice Presidente della Commissione “Attività Economiche e Produttive” che ha rilasciato le attestazioni irregolari;
- Euro 2.136,04 a Marini Gianluigi, nella qualità di Presidente della Commissione “Servizi alla Persona” che ha rilasciato le attestazioni irregolari;
- Euro 602,47 a Mazza Adriano, nella qualità di Assessore all’Urbanistica e assetto del Territorio che ha rilasciato le attestazioni irregolari;
- Euro 54,77 a Morelli Alberto, nella qualità di Presidente della Commissione “Ambiente e Attività Economica e Produttiva” che ha rilasciato l’attestazione irregolare;
- Euro 766,78 a Petrocchi Gianni, nella qualità di Presidente della Commissione “Urbanistica e Gestione del Territorio” che ha rilasciato le attestazioni irregolari;
- Euro 54,77 a Pirandola Giulio, nella qualità di Presidente della Commissione “Ordinamento e Organizzazione Amministrativa” che ha rilasciato l’attestazione irregolare;
- Euro 109,54 a Salvatori Antonio, nella qualità di Segretario della Commissione “Finanze e Tributi” che ha rilasciato l’attestazione irregolare.

Sul punto è stato anche precisato che, a causa della conversione di taluni importi, che erano espressi in lire, gli arrotondamenti hanno determinato delle lievi differenze (nell’ordine di centesimi di euro) tra gli importi totali e gli importi parziali.

Giova precisare, ancora, che la P.R. nell’atto rappresenta di aver fatto precedere il relativo atto di citazione dal rituale “invito a dedurre”, notificato ex art. 5, comma 1, della legge n. 19 del 14 gennaio 1994 ai componenti delle commissioni consiliari del Comune di Guidonia Montecelio che avevano partecipato alle riunioni ritenute irregolari, nonché ai funzionari dell’ente locale che avevano disposto la corresponsione dei gettoni di presenza e i rimborsi ai datori di lavoro con contestuale costituzione in mora degli stessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 1219 e 2943 c.c. e che il danno erariale complessivamente quantificato ammontava inizialmente ad €. 25.582,07.

Risulta, poi, che per quanto riguarda alcune irregolarità contestate nel rapporto della Guardia di Finanza dell’8 giugno 2005, riferite alla posizione del funzionario Cardoni Corrado, è stata disposta

l'archiviazione in quanto, dagli accertamenti svolti a seguito delle deduzioni all'invito a dedurre e della audizione personale del predetto, è emerso che le attestazioni rilasciate al fine della liquidazione dei gettoni di presenza erano supportate dai relativi verbali e che, quindi, è venuta meno l'ipotesi di danno erariale di €. 1.095,41 di cui a pag. 46 dell'invito a dedurre. Pertanto, dall'entità del danno inizialmente contestato con l'invito a dedurre, è stata scorporata la quota originariamente addebitata al sig. Cardoni (€. 1095,41) e il complessivo danno è stato rideterminato da €. 25.582,07 agli attuali €. 24.486,66 del presente atto di citazione.

Viceversa, per gli altri destinatari dell'invito a dedurre, le argomentazioni depositate dagli invitati non sono state ritenute dal Requirente sufficienti a modificare l'esito dell'istruttoria condotta al riguardo, per cui l'attore è addivenuto alla formulazione del presente atto.

Quanto al fondamento della domanda attrice si sostiene che la suddetta somma costituisce danno erariale per le finanze del Comune di Guidonia Montecelio in quanto, per espressa previsione legislativa, la corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri comunali, oltre che i rimborsi ai rispettivi datori di lavoro, per essere legittima deve essere supportata da idonea causa giustificativa, ovvero dalla effettiva partecipazione a riunioni del consiglio comunale (o, come in questo caso, delle commissioni consiliari) per l'esame di questioni, comunque, attinenti le finalità pubbliche dell'ente locale.

In questa vicenda si sarebbe assistito, invece, ad un comportamento dei Presidenti delle commissioni, dei consiglieri comunali componenti delle stesse e dei funzionari del Comune di Guidonia alquanto superficiale e connotato, perciò, da colpa grave.

I Presidenti delle commissioni, infatti, avrebbero redatto delle attestazioni di presenza dei componenti delle commissioni stesse molto spesso inaffidabili in quanto, dai riscontri eseguiti *ex post*, sono state evidenziate riunioni non verbalizzate, ovvero con macroscopiche irregolarità desumibili da un appena attento esame dei verbali stessi. Dal canto loro i consiglieri comunali hanno, nei casi sopra documentati, richiesto ed ottenuto anche rimborsi ai datori di lavoro sulla base di tali attestazioni, e pur consapevoli di non aver diritto a tali rimborsi per riunioni a cui non avevano

partecipato, ovvero a cui avevano partecipato in misura inferiore a quanto dichiarato dal Presidente delle commissioni.

Dal versante amministrativo, i funzionari del Comune di Guidonia avrebbero proceduto alla liquidazione dei gettoni e ai rimborsi ai datori di lavoro pur in presenza delle macroscopiche irregolarità nell'atto analiticamente segnalate, del cui astratto verificarsi peraltro gli stessi sarebbero stati a conoscenza (come risulterebbe dalla nota prot. n. 35439 del 5.11.2002 del settore O.O.A., acquisita in atti, con la quale veniva comunicato che gli accertamenti svolti prima della liquidazione delle somme avevano riscontrato la concomitante presenza nella seduta del 10.9.2002 nel medesimo orario di ben quattro consiglieri comunali, richiedendo nel contempo verifiche in merito). Per cui si sostiene che i funzionari comunali sapevano bene quali verifiche effettuare prima di procedere alla liquidazione dei gettoni di presenza o al rimborso ai datori di lavoro. Il non averlo fatto, ovvero averlo fatto in maniera superficiale, nei casi sopra illustrati, è sufficiente per il Requirente ad integrare gli estremi della colpa grave legislativamente previsti in tema di responsabilità amministrativa.

Nell'atto di citazione conclusivamente si chiede l'accoglimento della domanda rappresentando, peraltro, che, ove nelle more del presente giudizio le somme contestate con il presente atto di citazione dovessero essere recuperate in via definitiva dal Comune di Guidonia Montecelio, tale effettivo recupero potrebbe dispiegare i propri effetti anche nel giudizio innanzi al giudice contabile.

Si è costituito in giudizio MASINI Alfonso, con memoria depositata a cura del difensore in data 20 ottobre 2008, con la quale si controdeduce a tutte le argomentazioni attoree precisando in particolare:

-che il dott. Masini avrebbe svolto in contemporanea due incarichi dirigenziali in seno al Comune di Guidonia, quale Dirigente del settore Servizi della Persona e quale Dirigente interinale del Settore OOA (Ordinamento e organizzazione Amministrativa), cui facevano capo oltre 200 dipendenti, per cui è più che ovvio che egli si sia dovuto avvalere e fidare dell'opera dei suoi collaboratori. In

disparte la considerazione della difficoltà nella estrapolazione dei dati dai verbali (come segnalato dalla stessa G.d.F.), il cui effettivo svolgimento perciò non poteva essere assolto direttamente o solo dal convenuto;

-che la attestazione delle presenze in commissione era effettuata direttamente dai Presidenti delle Commissioni e, quindi, non sarebbe stata amministrativamente sindacabile, facendo fede fino a querela di falso;

-per quanto riguarda, poi, il danno da errato rimborso dei datori di lavoro, si evidenzia che non sarebbero riferibili a determinazioni del suddetto i pagamenti relativi alle posizioni di Di Pietro Umberto, Petrocchi Gianni e Valeri Mario, rilevando solo la delibera relativa alla posizione di Tarulli Beniamino (di cui alle delibere n. 86 del 13 aprile 2001, n. 138 del 26 giugno 2001 e n. 259 del 13 dicembre 2001); in proposito si contesta il rilievo della mancanza della firma dei Presidenti delle Commissioni, in quanto la liquidazione dei rimborsi al datore di lavoro conseguirebbe alla specifica richiesta del datore di lavoro e il presupposto sarebbe implicito nell'avvenuta liquidazione delle indennità di presenza;

-per quanto riguarda, poi, l'addebito del pagamento dei gettoni di presenza senza i presupposti della presenza e/o dei verbali e nei casi di sovrapposizione, si contesta, in sostanza, il criterio adottato nella determinazione del danno ascrivibile ai singoli funzionari, in quanto paradossalmente "non basato sul conteggio delle presenze indebitamente corrisposte".

Si conclude per il rigetto della domanda attorea non emergendo dagli atti nessuna delle irregolarità riscontrate.

Si è costituito in giudizio il sig. Agosti Massimo, con memoria depositata a cura del rispettivo difensore in data 27 ottobre 2008. Con tale atto si ricostruiscono i fatti e si eccepisce preliminarmente la mancanza di prova circa il fatto che i comportamenti contestati, per quanto connotati da mera irregolarità, abbiano potuto causare il contestato danno. Viceversa gli errori che *prima facie* potrebbero essere addebitati al convenuto, in realtà sono conseguenza della carenza di organizzazione amministrativa della P.A.. In disparte le innumerevoli incombenze che facevano capo

alla struttura preposta alla verifica degli atti di cui è causa (composta da appena 4 dipendenti compreso il convenuto).

Conclusivamente si chiede il rigetto della domanda attorea per insussistenza del danno e, in subordine, per piena scusabilità del fatto connesso non al soggetto bensì alla carenza dell'apparato burocratico come dianzi evidenziato. In via ulteriormente gradata si chiede l'applicazione del potere riduttivo in ragione della intensità della colpa, essendone legittimata in rapporto all'interesse pubblico lesa e alla esiguità del danno.

Si è costituito in giudizio il sig. Argentino Gerardo, con memoria depositata in data 27 ottobre 2008 dal difensore, che rappresenta in giudizio anche il precedente convenuto. Con tale atto sono state svolte, perciò, analoghe argomentazioni per contestare la domanda attorea, sia quanto alla prospettata mancanza di prova circa la presenza di irregolarità perseguibili da questa Corte, sia quanto alla carenza organizzativa e di personale della struttura diretta dal convenuto (Settore O.O.A.).

Si conclude, quindi, con le stesse richieste già formulate per il convenuto Agosti.

Si è costituito in giudizio GULLACE Domenico, con proprio atto difensivo depositato il 21 ottobre 2008, non essendo rappresentato in giudizio. Il convenuto eccepisce, preliminarmente, la intervenuta prescrizione quinquennale per il relativo importo di danno erariale addebitatogli, ciò in riferimento alle date dei provvedimenti riferiti allo stesso (determinazione n. 258 del 21 dicembre 2000 e n. 20 dell'8 febbraio 2001) e dei relativi mandati di pagamento (rispettivamente n. 2 del 2 gennaio 2000 e n. 1015 del 20 febbraio 2001). In linea sussidiaria il suddetto argomenta sulla correttezza e buona fede degli atti oggetto di contestazione ed eccepisce, in particolare, la carenza di motivazione dell'atto di citazione perché non dimostra l'esistenza di una condotta connotata da colpa grave.

Nella odierna pubblica udienza sia il P.R. che i difensori dei convenuti hanno insistito sulle rispettive domande, ribadendo le argomentazioni già esposte negli atti depositati.

DIRITTO

In via preliminare, quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto GULLACE Domenico, devesi ricordare, come è noto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis della legge n. 20/1994, come modificato dall'art. 3 della legge n. 639 del 1996, *“Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in ogni caso di occultamento doloso del danno dalla data della sua scoperta”*.

Ciò detto l'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Nel caso di specie, infatti, il fatto dannoso, che consiste nel momento in cui si è verificato per l'Amministrazione danneggiata il pregiudizio economico, è da riavvisare, come correttamente eccepito dal convenuto, alle date dei provvedimenti riferiti allo stesso (determinazione n. 258 del 21 dicembre 2000 e n. 20 dell'8 febbraio 2001) e ai relativi mandati di pagamento, rispettivamente n. 2 del 2 gennaio 2001 (relativo al periodo 1° settembre 2000/30 novembre 2000) e n. 1015 del 20 febbraio 2001 (relativo al periodo 1° dicembre 2000 /31 dicembre 2000). Ciò corrisponde al dettaglio di quanto riportato nella documentazione in atti (all.ti nn. 60 e 61 della nota della Guardia di Finanza che qui rileva).

A fronte delle date sia delle determinazioni che dei relativi mandati, l'invito a dedurre, avente forza di costituzione in mora attesi gli specifici riferimenti normativi contenuti in esso, si appalesa tardivo in quanto notificato in data 6 marzo 2006 e, perciò, oltre il quinquennio di prescrizione.

Deve, pertanto, la Sezione dichiarare la prescrizione dell'azione della P.R. nei confronti del convenuto Gullace Domenico, il che consente, non trattandosi di pronuncia nel merito, di compensare nei confronti dello stesso le spese del presente giudizio.

Passando al merito del giudizio, alla luce dei fatti come riassuntivamente descritti in narrativa e della copiosa documentazione acquisita in sede istruttoria e di indagine della Guardia di Finanza, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, sia da accogliere la domanda attorea in quanto si appalesa fondata.

Si condivide, infatti, l'assunto accusatorio sul fatto che l'importo contestato costituisca danno erariale per le finanze del Comune di Guidonia Montecelio in quanto, per espressa previsione

legislativa in materia di contabilità pubblica (e non escluse le norme del d. lgs. n. 267 del 2000 in materia di gettoni di presenza e permessi retribuiti per lo svolgimento del mandato amministrativo, nonché le corrispondenti precedenti norme di cui alla legge n. 265 del 1999 e al R.D. n. 383/1934), la corresponsione di gettoni di presenza ai consiglieri comunali, oltre che dei rimborsi ai rispettivi datori di lavoro, per essere legittima deve essere supportata da idonea documentata causa giustificativa, ovvero dalla effettiva partecipazione a riunioni del consiglio comunale (o, come in questo caso, delle commissioni consiliari) per l'esame di questioni, comunque, attinenti le finalità pubbliche dell'ente locale. Tale corresponsione, peraltro, è possibile solo a seguito di preciso riscontro delle presenze, dei giorni, degli orari e dei corrispondenti pagamenti di gettoni di presenza e/o di rimborsi ai datori di lavoro.

In questa vicenda è emerso, invece, un comportamento dei Presidenti delle commissioni, dei consiglieri comunali componenti delle stesse e dei funzionari del Comune di Guidonia decisamente negligente e inescusabilmente superficiale, perché non rispettoso delle formalità e/o dei riscontri richiesti per poter procedere ai pagamenti, il che ha ingenerato la carenza e la confusione documentale che è stata riscontrata in sede istruttoria e segnalata anche dalla Guardia di Finanza. Laddove, invece, i documenti di pagamento e quelli a supporto devono essere sempre presenti, completi e redatti necessariamente con precisione. Tali aspetti configurano, senz'altro, l'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa di tutti i convenuti come "colpa grave".

I Presidenti delle commissioni, infatti -come correttamente sostiene il Requirente- risultano aver redatto delle attestazioni di presenza dei componenti delle commissioni stesse molto spesso inaffidabili in quanto, dai riscontri eseguiti sono state evidenziate riunioni non verbalizzate, ovvero con macroscopiche irregolarità e carenze immediatamente evidenziabili da un puntuale esame dei verbali stessi. Dal canto loro, i consiglieri comunali hanno nei casi sopra documentati, richiesto e ottenuto anche rimborsi per i datori di lavoro sulla base di tali attestazioni, pur non avendo diritto a tali rimborsi per riunioni a cui non avevano partecipato, ovvero a cui avevano partecipato in misura inferiore a quanto dichiarato dal Presidente delle commissioni.

Anche per quanto riguarda i convenuti che, in qualità di funzionari del Comune di Guidonia, avevano una precisa responsabilità amministrativa di regolarità, sia di svolgimento della procedura che in sede di verifica, hanno proceduto alla liquidazione dei gettoni e ai rimborsi ai datori di lavoro pur in presenza delle macroscopiche irregolarità segnalate dal requirente nell'atto di citazione, che trovano riscontro in atti nell'analitico e documentato rapporto della Guardia di Finanza.

Risultano, pertanto, acclarati tutti gli elementi per l'addebito della responsabilità amministrativa di cui trattasi: 1) il comportamento dannoso dei convenuti, a ciascuno addebitabile in relazione al ruolo rivestito, per la carenza di adempimenti di dichiarazione e attestazione di presenze e di adempimenti procedurali dovuti in ragione del ruolo di Presidenti di Commissioni e di dirigenti degli Uffici preposti agli adempimenti che legittimano i pagamenti; 2) l'elemento soggettivo della "colpa grave", consistente nella estrema superficialità di attestazione di presenze o della loro omissione, per i Presidenti, e di precisi adempimenti d'ufficio, per i funzionari; 3) il conseguente il nesso di causalità, che si appalesa di tutta evidenza, esistente tra il danno erariale e la condotta dei convenuti che, in tutti i casi considerati, presiedevano e hanno consentito esborsi economici, in termini di gettoni di presenza e di rimborsi ai datori di lavoro, a carico del Comune amministrato.

Nessun dubbio, perciò, può sorgere circa l'esistenza di danno erariale essendo la condotta descritta nell'atto introduttivo del giudizio il presupposto fattuale, logico e giuridico della corresponsione ai suddetti e ai rispettivi datori di lavoro degli importi corrispondenti ai rispettivi gettoni di presenza e ai rimborsi non spettanti, con conseguente indebito depauperamento dell'erario del Comune in questione. Esso va individuato, secondo la specifica richiesta della P.R. ribadita in udienza e le risultanze degli atti, nel complessivo importo di euro 20.756,87, corrispondente, detratti sia l'importo di danno riferito a Gullace Domenico di euro 3.017,81, sia gli importi per un totale di euro 711,98 riferiti a coloro che hanno accettato l'addebito ridotto (Frittella Egidio, Morelli Alberto, Monaco Carmelo e Cocchia Stanislao).

L'importo residuo di danno erariale di euro 20.756,87 risulta, pertanto, attribuito ai restanti convenuti nei termini che seguono, tenendo conto delle diverse voci di cui all'atto di citazione e

riportate in narrativa:

- AGOSTI Massimo, il danno erariale di euro 1.486,65;
- ARGENTINO Gerardo, il danno erariale di euro 3.770,69 + 152,72 = euro 3.923,41;
- DI PIETRO Umberto, il danno erariale di euro 766,78 + 1278,74 + 246,45 + 52,12 = euro 2.344,09;
- MARINI Gianluigi, il danno erariale di euro 2.136,04 + 1278,74 + 246,45 + 52,12 = euro 3.713,35;
- MASINI Alfonso, il danno erariale di euro 5.851,55 + 326,95 = euro 6.178,50;
- MAZZA Adriano, il danno erariale di euro 602,47;
- PETROCCHI Gianni, il danno erariale di euro 766,78 + 1278,74 + 246,45 = euro 2.291,97;
- PIRANDOLA Giulio, il danno erariale di euro 54,77;
- SALVATORI Antonio, il danno erariale di euro 109,54;
- VALERI Mario, il danno erariale di euro 52,12.

Ciò detto, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ai fini della quantificazione dell'effettivo danno addebitabile agli odierni convenuti, non si possa non tener conto del fatto che, per una parte, i singoli importi sono riferiti a permessi retribuiti concessi per la partecipazione a commissioni consiliari di cui non risulta il relativo verbale o gettoni di presenza corrisposti sulla base di attestazioni rilasciate dal Presidente della commissione in assenza del relativo verbale, con la conseguenza che di fatto, al di là delle gravi irregolarità perpetrate dai soggetti qui convenuti, parte degli importi corrisposti potrebbero corrispondere ad effettive partecipazioni a Commissioni; lo stesso dicasi anche per le ipotesi di pagamenti effettuati per sovrapposizione di orari apposti nei verbali o di omissioni di orari nei verbali di riunioni tenutesi nella stessa giornata, che, in qualche caso potrebbero essere riferiti a errori materiali, anche se inescusabili, attesa la delicatezza della funzione esercitata sia dai Consiglieri che hanno rilasciato le dichiarazioni che dai dirigenti che hanno disposto il pagamento.

Pertanto, tenuto conto anche della mole di documentazione acquisita e della difficoltà rappresentata dalla stessa Guardia di Finanza nella ricostruzione dei fatti, questo Collegio ritiene che ricorrano le condizioni per una valutazione equitativa del danno erariale, da operare inevitabilmente

ex art. 1226 c.c., e per quantificare l'effettivo addebito da porre a carico dei responsabili nella ragionevole misura di circa il 50% dell'ammontare del danno erariale a ciascuno riferito (e d'anzì riportato), comprendendovi la rivalutazione monetaria. Conseguentemente restano assorbite le specifiche eccezioni delle parti convenute, riportate in narrativa, circa l'asserita erronea indicazione della firma di alcune determinazioni o circa l'esistenza di presupposti legittimanti il pagamento e, comunque, circa la presenza di ulteriori fattori che avrebbero concorso nella causazione degli erronei pagamenti.

I soggetti qui convenuti, perciò, devono essere condannati a titolo di responsabilità amministrativa al pagamento, in favore dell'Erario del Comune di Guidonia Montecelio, dell'importo di danno erariale di seguito indicato a fianco di ciascuno nominativo:

- AGOSTI Massimo, per il danno erariale di euro 740,00 (euro settecentoquaranta/00);
- ARGENTINO Gerardo, per il danno erariale di euro 1.960,00 (euro millenovecentosessanta/00);
- DI PIETRO Umberto, per il danno erariale di euro 1.170,00 (euro millecentosettanta/00);
- MARINI Gianluigi, per il danno erariale di euro 1850,00 (euro milleottocentocinquanta/00);
- MASINI Alfonso, per il danno erariale di euro 3.080,00 (euro tremilaottanta/00);
- MAZZA Adriano, per il danno erariale di euro 300,00 (euro trecento/00);
- PETROCCHI Gianni, per il danno erariale di euro 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00);
- PIRANDOLA Giulio, per il danno erariale di euro 25,00 (euro venticinque/00);
- SALVATORI Antonio, per il danno erariale di euro 50,00 (euro cinquanta/00);
- VALERI Mario, per il danno erariale di euro 25,00 (euro venticinque/00).

I suddetti devono essere, altresì, condannati al pagamento, sull'importo a ciascuno addebitato, degli interessi legali con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza all'effettivo pagamento.

Alla soccombenza segue anche l'obbligo degli stessi al pagamento, "pro quota", delle spese del presente giudizio.

P. Q. M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto,

DICHIARA

la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti di GULLACE Domenico e compensa, per tale aspetto, le spese di giudizio.

CONDANNA

i restanti convenuti, a titolo di responsabilità amministrativa, al pagamento in favore dell'erario e, segnatamente, del Comune di Guidonia Montecelio, della somma a fianco di ciascuno indicata, compresa la rivalutazione monetaria:

- AGOSTI Massimo del danno erariale di euro 740,00 (euro settecentoquaranta/00);
- ARGENTINO Gerardo del danno erariale di euro 1.960,00 (euro millenovecentosessanta/00);
- DI PIETRO Umberto del danno erariale di euro 1.170,00 (euro millecentosettanta/00);
- MARINI Gianluigi del danno erariale di euro 1850,00 (euro milleottocentocinquanta/00);
- MASINI Alfonso del danno erariale di euro 3.080,00 (euro tremilaottanta/00);
- MAZZA Adriano del danno erariale di euro 300,00 (euro trecento/00);
- PETROCCHI Gianni del danno erariale di euro 1.140,00 (euro millecentoquaranta/00);
- PIRANDOLA Giulio del danno erariale di euro 25,00 (euro venticinque/00);
- SALVATORI Antonio del danno erariale di euro 50,00 (euro cinquanta/00);
- VALERI Mario del danno erariale di euro 25,00 (euro venticinque/00).

I suddetti sono, altresì, condannati al pagamento, sulla somma a ciascuno addebitata, degli interessi legali, questi ultimi con decorrenza dalla data di deposito della presente sentenza, nonché, per soccombenza, al pagamento pro-quota delle spese di giudizio che, fino all'originale della presente decisione, si liquidano in euro 3.530,25 (tremilacinquecentotrenta/25).

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre 2008.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Pina M. A LA CAVA

F.to Mario RISTUCCIA

Depositata in Segreteria il 16/01/2012

P. IL DIRIGENTE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIUDIZI DI RESPONSABILITA'
F.to. Dott. Luigi DE MAIO